



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 settembre 2007
(OR. en)**

11816/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0139 (ACC)**

**CH 28
UD 79
AGRI 236
ELARG 83**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l'importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori
per l'importazione di alcuni prodotti agricoli
originari della Svizzera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, occorre mantenere i flussi di scambio agricoli risultanti dalle preferenze precedentemente concesse nell'ambito degli accordi bilaterali tra questi due Stati membri e la Svizzera. La Comunità e la Svizzera hanno convenuto di procedere all'adattamento delle concessioni tariffarie nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹ (in appresso "l'accordo"), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'adattamento di dette concessioni dovrebbe comprendere l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l'importazione di fragole (codice NC 0810 10 00), bietola da coste (o barbabietola bianca) e cardi (codice NC 0709 90 20) originari della Svizzera.
- (2) L'espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell'accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all'entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario², istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31).

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(4) Occorre applicare le regole di origine di cui all'articolo 4 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0810 10 00 originari della Svizzera.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.0948. Il volume annuale del contingente è di 200 tonnellate di peso netto.

2. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di prodotti che rientrano nel codice NC 0709 90 20 originari della Svizzera.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.0950. Il volume annuale del contingente è di 300 tonnellate di peso netto.

3. Nel 2007, per l'insieme dei volumi annuali di cui ai paragrafi 1 e 2 i contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aperti per il periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre.

4. I contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 scadono il 31 dicembre 2009.

5. Ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano le regole di origine di cui all'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
